



Città di Seregno

Al Responsabile Sportello Unico Edilizia

dott. arch. Leonardo Visco Gilardi

Disposizione n. 3/2020

OGGETTO: Sportello Unico per l'Edilizia – applicazione della sanzione di cui all'art. 34 del D.P.R. 380/2001 conosciuta come "FISCALIZZAZIONE DELL'ABUSO EDILIZIO".

Premesso che:

- pervengono istanze inerenti l'art. 34, 2° comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s. m. e i., "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", che prevede l'applicazione di una sanzione qualora "la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.", questo tipo di sanzione è stata, dalla giurisprudenza, definita "fiscalizzazione";
- l'art. 34 in esame così dispone: «Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso» (comma 1). «quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione» pecuniaria (comma 2).
- l'art. 34 del D.P.R. 380/2001 prevede pertanto che gli interventi e le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 392 del 27 luglio 1978, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'agenzia del territorio, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale, cosiddetto "fiscalizzazione" dell'abuso". Il concetto di "parziale difformità" presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle consacrate a livello progettuale. Tale lettura è confermata dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 che descrive le opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire come quelle «che comportano la realizzazione di un organismo con caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso...». La citata disposizione, infatti, richiama un concetto di "totale difformità" ancorato, più che al raffronto tra la singola difformità e le previsioni progettuali dell'intervento edilizio (al quale va rapportato il concetto di difformità parziale), alla

Sede legale:
 Piazza Martiri della Libertà, 1 – 20831 Seregno (MB)
 tel. +39 0362.263.1 – Fax +39 0362.263.245
 pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it
 C.F. 00870790151 – P.I. 00698490968

Area Territorio
 Servizio Staff-Tpl-Put
 Via XXIV Maggio - 20831 Seregno MB
 Tel. +39 0362.263332 – 282
 e.mail: dir.terr@seregno.info

comparazione sintetica tra l'organismo progettato e quello scaturente dalla complessiva attività di edificazione.

- in ragione di quanto sopra esposto, una volta che l'Amministrazione accerti l'esecuzione di opere in difformità dal titolo edilizio sussiste l'obbligo di avviare il relativo procedimento di carattere sanzionatorio. Tale procedimento, secondo l'orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Basilicata 6 aprile 2011, n. 159; TAR Campania, Sez. VII, 14 giugno 2010, n. 14156, Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1055; Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 1987, n. 841; TAR Basilicata 29 novembre 2008, n. 921; TAR Umbria 18 settembre 2006, n. 453; TAR Basilicata n. 779/2005; TAR Lazio-Roma 17 aprile 2007, n. 3327; TAR Brescia 9 dicembre 2002, n. 2213; TAR Campania 26 ottobre 2001, n. 4703) si divide in due fasi:
 - 1) il primo atto del procedimento per la repressione di abusi edilizi è costituito dalla diffida dell'autorità comunale al responsabile dell'opera, perché demolisca, adeguandosi spontaneamente all'ordine di ripristino della legalità edilizia, restando all'Amministrazione la successiva scelta della sanzione pecuniaria o della demolizione, in ragione delle concrete esigenze della fattispecie; con la conseguenza che l'ingiunzione di demolizione costituisce la prima e obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo "analitico-ricognitivo" dell'abuso commesso;
 - 2) in un secondo momento allorché l'Amministrazione abbia verificato che il soggetto privato non ha dato esecuzione spontanea alla demolizione, l'Amministrazione con un giudizio "sintetico-valutativo" di natura discrezionale, valuta la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, e in quest'ultimo caso emana l'ordine di esecuzione in danno delle opere edili costruite in parziale difformità dal titolo;
- la sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell'art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per gli interventi in parziale difformità dal titolo edilizio, deroga pertanto alla regola generale della demolizione negli illeciti edilizi prevista dal primo comma: è perciò applicabile solo quando sia «oggettivamente impossibile» procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, per le sue conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio». Al riguardo, quindi, in primo luogo l'applicabilità della sanzione pecuniaria prevista in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio, il che nella specie non risulta comprovato.
- l'applicabilità o meno della sanzione pecuniaria può essere quindi decisa dall'Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico. Detto altrimenti, la questione della sostituzione della demolizione con l'applicazione di una sanzione pecuniaria dev'essere introdotta "a valle" della ingiunzione di demolizione, per i casi di inottemperanza spontanea all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi (conf. Cons. Stato, VI, n. 4855 del 2016, nel senso che "la valutazione circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire: con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle

conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive” - conf. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1940 del 2016 e n. 5180 del 2017).

- la giurisprudenza (TAR Brescia n. 2213/2002) ha precisato che «Tale (oggettiva) impossibilità deve, in ogni caso, essere fatta valere dall'interessato e accertata dall'ufficio tecnico comunale nella fase successiva all'ingiunzione, quando, cioè, si pervenga all'emissione dell'ordine di demolizione (circa i caratteri distintivi tra i due provvedimenti, vedi, per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 19 maggio 1983, n. 12)». Tale soluzione, di applicazione della sanzione in luogo della demolizione, che come visto deve essere vagliata nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione, deve essere condizionata dalla corrispondente impossibilità di porre in essere il ripristino senza pregiudizio della parte eseguita in conformità e deve essere puntualmente verificata dall'Amministrazione precedente.
- «Il privato sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera edilizia abusiva non può invocare l'applicazione a suo favore della disposizione oggi contenuta nell'art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 se non fornisce seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo, con la precisazione che l'applicazione della sanzione pecuniaria è innescata da un'istanza presentata a tal fine dall'interessato e non già da una verifica tecnica di cui la parte pubblica non può venire ragionevolmente gravata, essendo proprio la parte privata, autrice dell'opera e del progetto, ad essere a conoscenza di come esso è stato eseguito e di quali danni potrebbero prodursi, a seguito di demolizione, in pregiudizio della parte conforme (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 15 gennaio 2015 n. 233)» (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 14 febbraio 2017, n. 95). Cons. di Stato, Sez. VI, Sent., (ud. 9 maggio 2019) 21 maggio 2019, n. 3278.
- in materia edilizia non è ammissibile il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell'opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda. L'assunto è conforme alla giurisprudenza, secondo cui alla luce del vigente ordinamento giuridico, non è ammissibile il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria subordinato alla esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se tali interventi sono finalizzati a ricondurre il manufatto nell'alveo della legalità, ciò “contrasterebbe ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica” (Cons. St., Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4176; nello stesso Corte Cass., 27 aprile 2011, n. 19587: “In materia edilizia non è ammissibile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ex artt. 13 e 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia — subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell'opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda”).

Riscontrato pertanto che:

- l'orientamento giurisprudenziale afferma che la “fiscalizzazione” dell'abuso è consentita anche nel caso di vizi sostanziali, ma solo ove si tratti di vizi emendabili, mentre in tutti gli altri casi l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri repressivi e disporre, in primo luogo, la rimessione in pristino; ciò nel presupposto che è l'irrogazione della sanzione pecuniaria ad essere subordinata ad una motivata valutazione dell'ente locale, da assumere previa adeguata istruttoria, e che

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 20831 Seregno (MB)
tel. +39 0362.263.1 – Fax +39 0362.263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it
C.F. 00870790151 – P.I. 00698490968

Area Territorio
Servizio Staff-Tpl-Put
Via XXIV Maggio - 20831 Seregno MB
Tel. +39 0362.263.332 – 282
e.mail: dir.terr@seregno.info

- l'obbligo di una puntuale motivazione è pertanto circoscritto ai casi in cui occorre giustificare il ricorso all'opzione residuale della misura pecuniaria, in quanto la "fiscalizzazione" dell'abuso edilizio può essere applicata nelle sole ipotesi in cui soltanto una parte del fabbricato si presenti abusiva e nel contempo risulti obiettivamente verificato che la demolizione di tale parte esporrebbe a serio rischio la residua parte legittimamente assentita;
- il provvedimento, di c.d. "fiscalizzazione" dell'illecito, non equivale ad una sanatoria, non producendo in particolare, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli previsti dagli artt. 22 e 38 L. 47/85 e succ. modd., ma solo l'impossibilità, sul piano sanzionatorio amministrativo, di procedere alla riduzione in pristino (o all'acquisizione al patrimonio comunale), così come normalmente è previsto dall'art. 7, per i casi di assenza di concessione o difformità, totale o essenziale, rispetto alla stessa, e dal primo comma dello stesso articolo 12, per i casi di difformità parziali tecnicamente eliminabili. Non si tratta, dunque, di una regolarizzazione dell'illecito, bensì della presa d'atto da parte della P.A. dell'impossibilità di provvedere alla eliminazione delle conseguenze dallo stesso derivate, in considerazione degli interessi, ritenuti preminenti, di conservazione delle rimanenti parti assentite; il che non equivale a conferire una patente di liceità a dette opere, ne', soprattutto, ad autorizzarne il completamento, considerato che le stesse, allo stato in cui si trovano, vengono tollerate solo in funzione della conservazione di quelle legittimamente realizzate. (Corte di Cassazione Sez. III del 23 marzo 2004, (Ud. 25 febbraio 2004), sentenza n. 13978)
 - in materia edilizia non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex artt. 13 e 22 ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex artt. 36 e 45, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata all'esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione che a quella in vigore al momento dell'accertamento di conformità. (cfr. Cass n. 291 del 2004).
 - il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34 già della L. n. 47 del 1985, art. 12, si riferisce alle sole opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire e dispone che anche tali opere, ancorché solo parzialmente difformi, devono essere eliminate a cura e spese del responsabile entro il termine congruo fissato nell'ordinanza del dirigente del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono demolite a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso (comma 1). Tuttavia, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base 27 luglio del 1978, n. 392 della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi. Le disposizioni anzidette si applicano anche alle opere eseguite in parziale difformità dalla denuncia d'inizio attività. Orbene il provvedimento adottato dall'autorità amministrativa a norma del comma secondo della norma dianzi citata trova applicazione solo per le difformità parziali e comunque non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito, ed in particolare non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Cass. n. 13978 del 2004).

- la “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio” non si configura quindi come condizione di legittimità del provvedimento repressivo (v., da ultimo, Cons. Stato, VI, n. 2708 del 2018).
- la giurisprudenza ha inoltre precisato che l’applicazione della sanzione pecuniaria non trova applicazione esclusivamente nel caso di pregiudizio della staticità della parte dell’edificio regolarmente edificato, atteso che la norma di cui all’art. 34 del T.U. in esame fa riferimento al pregiudizio senza specificare di quale natura ed entità esso sia. In questo senso il TAR Emilia Romagna con sent. n. 733/2012, con una innovativa decisione, ha ritenuto che trovasse applicazione l’ipotesi di applicazione della sanzione pecuniaria anche in assenza di un concreto pregiudizio alla staticità dell’edificio in presenza di lavori di carattere ripristinatorio comunque notevolmente “onerosi”. Allo stesso modo la Cassazione penale ha affermato che «il provvedimento adottato dall’autorità amministrativa a norma del comma 2 dell’art. 34 trova applicazione solo per le difformità parziali e comunque non equivale a una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell’illecito, e in particolare non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Cass. n. 13978/2004)»;
- non è ammissibile la presentazione di un permesso di costruire in sanatoria subordinato alla esecuzione di ulteriori opere edilizie contestualmente alla istanza di fiscalizzazione, se non con separate pratiche edilizie;

Ritenuto che occorra stabilire la procedura e la metodologia procedimentale della “fiscalizzazione” da parte degli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Seregno;

Ravvisato per quanto sopra che:

- l’articolo di legge riporta il principio di calcolo, basato sulla legge 392/1978, ma non la tipologia edilizia a cui applicare la metodologia di calcolo e la procedura da adottare per la corretta determinazione dell’importo sanzionabile;
- l’applicazione del citato articolo avviene a seguito di accertamento di difformità dal Permesso di costruire o per opere eseguite abusivamente e pertanto non sanabili;
- i presupposti della “fiscalizzazione” attengono all’emissione di ordinanza di demolizione delle opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi;
- per le opere abusive eseguite e non sanabili il titolare del permesso dovrà inoltrare espressa richiesta di “fiscalizzazione” allegando una Perizia asseverata e giurata in Tribunale attestante che le demolizioni delle porzioni abusive implicherebbero la demolizione di elementi strutturali che determinerebbero pregiudizio statico per le parti conformi regolarmente eseguite;
- le opere eseguite abusivamente sul fabbricato dovranno essere specificatamente rappresentate cartograficamente, con rilievi, relazioni, fotografie, e quanto altro necessario per una chiara lettura dell’abuso;
- ai sensi dell’art. 34 DPR 380/2001, 2° comma quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Dirigente responsabile dell’ufficio deve applicare una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s. m. e i., della parte dell’opera realizzata in difformità dal Permesso di Costruire (quando ad uso residenziale);

Sede legale:
 Piazza Martiri della Libertà, 1 – 20831 Seregno (MB)
 tel. +39 0362.263.1 – Fax +39 0362.263.245
 pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it
 C.F. 00870790151 – P.I. 00698490968

Area Territorio
 Servizio Staff-Tpl-Put
 Via XXIV Maggio - 20831 Seregno MB
 Tel. +39 0362.263.332 – 282
 e.mail: dir.terr@seregno.info

Ritenuto che i contenuti del procedimento si riferiscono all'analisi, applicazione e determinazione dei seguenti parametri:

1 – le tipologie edilizie che diano pregiudizio alla stabilità dell'immobile e quindi non demolibili (rapporto di copertura, superfici, consistenza delle opere, ecc.);

2 - la determinazione del - costo di produzione - attraverso specifici parametri e coefficienti di riferimento (abitanti, classe edilizie, vetustà, ecc.), commisurato alle opere oggetto di errata esecuzione;

3 – l'ammontare dell'importo da erogare e i tempi entro i quali procedere al versamento;

dopo gli adempimenti di legge di cui sopra dovrà essere revocata la sospensione della pratica e potrà essere completata quella relativa all'agibilità;

Preso atto di quanto sopra esposto;

Visto l'articolo 34, della L. 27 luglio 1978, n. 392 e s. m. e i.;

Viste le leggi in materia DPR 380/2001; L. 392/78 ed altre;

Viste le Competenze del dirigente di cui al T.U. 18.8.2000 n.267 e s. m. e i.;

Tutto ciò premesso, si stabilisce con effetto immediato, il seguente procedimento per la trattazione di quanto in oggetto:

- a) istanza da presentare da parte del proprietario dell'immobile su apposita modulistica disponibile sullo sportello telematico del Comune di Seregno corredata di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria, tra cui idonea documentazione e rappresentazione cartografica dettagliata, firmata da tecnico abilitato e dal richiedente / titolare dell'abuso: 1) - piante / prospetti / sezioni di progetto autorizzato in scala 1:100; 2) - piante / prospetti / sezioni dello stato di fatto e eventuali particolari in scala 1:20 delle opere per le quali si chiede la "fiscalizzazione"; 3) - piante / prospetti / sezioni in scala 1:100; 5) - relazione tecnica; 6) - fotografie dello stato attuale; 7)- quanto altro necessario per una chiara lettura dell'abuso;
- b) presentazione da parte del richiedente la "fiscalizzazione" di una Perizia Tecnica asseverata da tecnico abilitato e giurata in Tribunale attestante che le demolizioni delle porzioni abusive implicherebbero la demolizione di elementi strutturali che determinerebbero pregiudizio statico per le parti conformi regolarmente eseguite e in cui si evidenzi, come unica possibilità per il mantenimento dell'opera, l'utilizzazione della "fiscalizzazione" ai sensi dell'articolo 34, 2° comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s. m. e i.;
- c) riscontro e validazione da parte degli uffici della documentazione trasmessa con eventuale sopralluogo per verifica dello stato dei luoghi con particolare riferimento all'effettiva riconducibilità di quanto richiesto alle ipotesi di parziale difformità di cui all'art. 34 del D.P.R. 380/2001;
- d) invio di nota ai richiedenti di presa in carico dell'istanza e di sospensione della procedura sino all'emissione dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ed eventuale contestuale irrogazione

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 20831 Seregno (MB)
tel. +39 0362.263.1 – Fax +39 0362.263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it
C.F. 00870790151 – P.I. 00698490968

Area Territorio
Servizio Staff-Tpl-Put
Via XXIV Maggio - 20831 Seregno MB
Tel. +39 0362.263.332 – 282
e.mail: dir.terr@seregno.info

della sanzione pecuniaria prevista dal sopracitato art. 34 del D.P.R. 380/2001. Predisposizione del calcolo per la determinazione dell'importo da versare a favore del Comune a titolo di sanzione ;

- e) emanazione dell'ordinanza di demolizione da parte dello Sportello Unico Edilizia Privata delle opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi con evidenza del calcolo della sanzione pecuniaria prevista dal sopracitato art. 34 del D.P.R. 380/2001 – quale misura alternativa alla demolizione - con pagamento entro 30 giorni e con specificato che il versamento della sanzione pecuniaria irrogata, comporta esplicita revoca dell'ordinanza ma non equivale alla sanatoria dell'abuso edilizio in quanto non determina una regolarizzazione dell'illecito;
- f) versamento dell'importo e trasmissione con lettera della ricevuta di versamento, da parte del richiedente la "fiscalizzazione";
- g) revoca dell'ordinanza;

Seregno, 7/09/2020

Il Dirigente Area Servizi per il Territorio,
lo Sviluppo Economico e la Cultura

dott. Arch. Lorenzo Sparago (*)

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 20831 Seregno (MB)
tel. +39 0362.263.1 – Fax +39 0362.263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it
C.F. 00870790151 – P.I. 00698490968

Area Territorio
Servizio Staff-Tpl-Put
Via XXIV Maggio - 20831 Seregno MB
Tel. +39 0362.263.332 – 282
e.mail: dir.terr@seregno.info